




Comune di Orbassano

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' DI PIAZZA DELLA PACE

Approvato con la D.C.C. n. del . .2017



Indice

Parte Prima Della commissione

Articolo 1	Definizione	Pag. 3
Articolo 2	Funzioni	Pag. 3
Articolo 3	Composizione	Pag. 3

Parte Seconda Delle elezioni

Articolo 4	Elezione dei rappresentanti degli operatori	Pag. 3
Articolo 5	Modalità	Pag. 4
Articolo 6	Scrutinio e proclamazione degli eletti	Pag. 4
Articolo 7	Durata	Pag. 5
Articolo 8	Sostituzioni	Pag. 5
Articolo 9	Comunicazioni	Pag. 5

Parte Terza Del funzionamento

Articolo 10	Convocazione	Pag. 5
Articolo 11	Disciplina dei lavori	Pag. 5
Articolo 12	Risultanze dei lavori	Pag. 5

Parte Quarta Della vigenza del regolamento

Articolo 13	Clausola di cedevolezza	Pag. 6
Articolo 14	Entrata in vigore	Pag. 6

PARTE PRIMA **Della Commissione**

Articolo 1 – Definizione

1. La Commissione del mercato settimanale del mercoledì di Piazza della Pace (di seguito Commissione) è organismo consultivo congiunto tra operatori e amministrazione in materia di commercio su area pubblica.

Articolo 2 – Funzioni

1. La Commissione ha il compito di collaborare, con funzioni consultive, con gli organi del Comune di Orbassano.
2. La Commissione svolge funzioni consultive in materia di:
 - modificazioni, anche temporanee, del mercato;
 - modificazioni del Regolamento sul funzionamento del mercato;
 - attività di promozione e sviluppo del mercato;
 - politiche ed azioni in materia di commercio su area pubblica.
3. E' cura della Amministrazione verbalizzare i contenuti delle discussioni all'ordine del giorno e sottoporre la sottoscrizione a tutti i soggetti riconosciuti convenuti a partecipare.
4. I pareri e i voti espressi in seno alla Commissione da parte dei rappresentanti degli operatori costituiscono espressione del parere e della volontà degli stessi operatori di mercato unitariamente intesi.
5. I pareri, le decisioni e le altre statuizioni della Commissione non sono comunque vincolanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione comunale.
6. L'assessore competente o suo delegato convoca almeno una volta all'anno la Commissione.

Articolo 3 – Composizione

1. La Commissione è composta:
 - dall'assessore competente o suo delegato (Presidente) [componente di diritto];
 - dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato [componente di diritto];
 - dal responsabile del Servizio Attività economiche (Segretario) [componente di diritto];
 - n. 2 rappresentanti degli operatori del commercio su area pubblica del settore extralimite titolari di concessione;
 - n. 1 rappresentante degli operatori del commercio su area pubblica del settore alimentare titolare di concessione;
 - n. 1 rappresentate dei produttori agricoli titolare di concessione;
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di invitare operatori e/o altri soggetti non facenti parte della Commissione qualora le esigenze lo richiedano.

PARTE SECONDA **Delle elezioni**

Articolo 4 – Elezione dei rappresentanti degli operatori

1. Tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio hanno diritto di voto e la possibilità di essere eletti. Qualora lo stesso soggetto fisico o giuridico sia titolare di più concessioni di posteggio può esprimere un solo voto.

2. Per titolare si intende la persona fisica o giuridica materialmente titolare della concessione di suolo pubblico rilasciata in forza al diritto di godimento dell'azienda (proprietà, affitto, comodato gratuito, ecc.).
3. Le date e le sedi di svolgimento delle elezioni sono comunicate agli operatori interessati al voto attraverso opportune forme di pubblicità almeno quindici giorni prima l'elezione.
4. La sede della votazione è di norma l'area mercatale.
5. In caso di titolarità della concessione da parte di una società, il legale rappresentante può delegare ad altro socio l'espressione del voto purché quest'ultimo sia provvisto di formale delega debitamente sottoscritta dal delegante e dei necessari documenti. Il titolare di impresa individuale, con le stesse modalità, può delegare l'espressione del voto al coadiuvante.

Articolo 5 – Modalità

1. Gli elenchi dei soggetti che possono partecipare al voto (contemporaneamente quali elettori e quali soggetti eleggibili) suddivisi in operatori del commercio su area pubblica del settore extralimentare, operatori del commercio su area pubblica del settore alimentare e produttori agricoli, così come formati alla data di indizione dell'elezione, sono messi a disposizione nel seggio in ordine alfabetico con un numero progressivo a cui segue nome e cognome dell'operatore eleggibile ed è reso disponibile almeno quindici giorni prima dell'elezione. L'indicazione sulla scheda elettorale può far riferimento al numero o al solo cognome del prescelto. In caso di errore nell'indicazione del cognome il voto è considerato valido in sede di scrutinio in caso di chiara riconducibilità al soggetto. In caso di cognomi uguali è obbligatoria l'indicazione del nome.
2. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, dovrà esibire la propria concessione di suolo pubblico in originale o la connessa autorizzazione per il commercio su area pubblica in originale o documentazione equipollente (per i produttori agricoli) e documento d'identità.
3. Si indicano al massimo n. 2 preferenze per gli operatori del commercio su area pubblica del settore extralimentare, al massimo n. 1 preferenza per gli operatori del commercio su area pubblica del settore alimentare e al massimo n. 1 preferenza per i produttori agricoli. Qualora vengano indicate più preferenze oltre il numero massimo consentito il voto è valido, rispettivamente, solamente per i primi due nominativi e per il primo nominativo.
4. È nullo il voto relativo a nominativi non compresi nell'elenco degli operatori eleggibili o non identificabili per omonimia o altro.
5. Risultano eletti gli operatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto l'operatore con la maggiore anzianità di commercio su area pubblica così come desumibile dalla iscrizioni del Registro Imprese della CCIAA.
6. Eventuali contestazioni, formulate per iscritto entro dieci giorni solari dalla data di pubblicazione dei risultati, saranno esaminate e valutate nei successivi dieci giorni dal Dirigente di Settore competente e oggetto di apposita determinazione.
7. Le schede sono conservate per un periodo non inferiore a settantacinque giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data dello scrutinio.

Articolo 6 – Scrutinio e proclamazione degli eletti

1. terminate le operazioni di voto si procede, in seduta pubblica, allo spoglio delle schede a cura dell'amministrazione comunale con la presenza necessaria del Comandante della Polizia locale o suo delegato e del responsabile del Servizio Attività economiche (costituenti l'ufficio elettorale).
2. Delle risultanze dello scrutinio è redatto apposito verbale che verrà inviato al Dirigente competente per l'adozione del provvedimento di proclamazione degli eletti.

Articolo 7 – Durata

1. I componenti elettivi della Commissione rimangono in carica cinque anni e comunque fino a nuove elezioni.

Articolo 8 – Sostituzioni

1. In caso di non accettazione della carica, di dimissioni, decesso, perdita della titolarità della concessione di suolo pubblico o altra causa impeditiva, il componente elettivo della Commissione è sostituito attingendo al primo degli non eletti, fino ad esaurimento.
2. In caso di più di due assenze ingiustificate, il componente elettivo della Commissione è di diritto dichiarato decaduto.
3. I provvedimenti di decadenza e sostituzione sono adottati dall'organo dirigenziale competente.

Articolo 9 – Comunicazioni

1. I componenti elettivi della Commissione, entro quindici giorni dalla proclamazione, comunicano al Servizio Attività economiche un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per l'invio delle comunicazioni dell'Amministrazione.

PARTE TERZA **Del funzionamento**

Articolo 10 – Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente:
 - a seguito dell'elezione dei rappresentanti degli operatori;
 - su richiesta di almeno la metà dei componenti elettivi;
 - ogni qual volta ritenuto necessario.
2. La convocazione, riportante l'ordine del giorno, è inviata almeno sette giorni prima della data prevista della seduta.
3. Unitamente alla convocazione è trasmessa l'eventuale documentazione ritenuta necessaria.

Articolo 11 – Disciplina dei lavori

1. Il Presidente disciplina senza formalità i lavori della Commissione.
2. I soggetti invitati a partecipare ai lavori non facenti parte della Commissione non hanno diritto di voto.

Articolo 12 – Risultanze dei lavori

1. Al termine delle sedute è predisposto verbale sintetico dei lavori riportante esclusivamente le risultanze della discussione e di eventuali votazioni. Eventuali interventi sono inseriti in verbale solo se presentati per iscritto.
2. Il verbale è sottoscritto da tutti partecipanti. La mancata sottoscrizione del componente dissenziente è annotata in calce al verbale a cura del Segretario.
3. Copia del verbale è inviata ai componenti elettivi.

PARTE QUARTA
Della vigenza del regolamento

Articolo 13 – Clausola di cedevolezza

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non possono derogare a quanto previsto dal vigente Regolamento sul funzionamento dei mercati settimanali e a cadenza ultramensile e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione, il giorno successivo al termine di quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.